16 giugno 2003 0:00

"4You" e simili: come muoversi per l'azione legale

E' bene ricordare di leggersi (se gia' non lo si e' fatto) la pubblicistica gia' prodotta in materia. In particolare i motivi che ci hanno indotto -ed e' per questo che siamo qui- a non aderire alla proposta di accordo conciliativo avanzato dal Monte dei Paschi di Siena.
La vicenda e' sintetizzata (con tutti gli ulteriori link del caso) a questo indirizzo: clicca qui (http://investire.aduc.it/documento/punto+iniziative+sul+4you_5357.php)

Il primo passo (la messa in mora)
Molti hanno gia' provveduto a fare quello che riteniamo il primo importante passo, inviare la lettera di messa in mora alla Banca. Per tutti coloro che non l'avessero ancora fatto il facsimile suggerito e' clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/annullamento+del+contratto+denominato+4you+simile_5359.php)

Se la banca risponde
Se risponde per iscritto in via ufficiale, o anche in qualche caso verbalmente proponendo qualcosa che valutiamo interessante, e' bene addivenire ad un incontro, anche magari con il supporto dei nostri consulenti. Esistono infatti casi in cui le violazioni erano talmente palesi che la Banca ha preferito conciliare.

Se la banca non risponde entro i 15 giorni o lo fa in modo non soddisfacente

NEL CASO DI EVIDENTI VIOLAZIONI delle norme relative al collocamento dello specifico prodotto finanziario si puo' procedere con una **richiesta di conciliazione presso il giudice di pace** (esempi: completa assenza delle firme, sottoscrizione fuori sede attraverso funzionari non promotori finanziari, eta' molto avanzata del sottoscrittore).
Qui c'e' una scheda pratica su come funziona genericamente il giudice di pace
clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php)
Per rivolgersi e' sufficiente individuare l'Ufficio territorialmente competente (sull'elenco del telefono, sotto Uffici Giudiziari), recandovisi poi di persona negli orari d'apertura (generalmente, tutte le mattine) e rivolgendosi direttamente alla cancelleria. Parlando col cancelliere e chiedendo -espressamente- di voler esperire un tentativo di conciliazione, si forniranno a quest'ultimo i particolari necessari -nomi delle parti, materia del contendere- in modo che possa riempire l'apposito modulo. Dopo circa 30 gg si ricevera' la convocazione dell'Ufficio davanti al giudice di pace.
In conciliazione si puo' stare da soli con la controparte, oppure facendosi assistere da un proprio legale o consulente di fiducia. L'eventuale assistenza o consulenza e' un costo da sostenere, in aggiunta a dei costi standard come il contributo unificato che va da un minimo di 62,00 euro ad un massimo di 310,00, a seconda degli importi oggetto della conciliazione, piu' una marca di 2,46 euro per le spese di notifica che l'ufficio del giudice sosterra'.

NEGLI ALTRI CASI
Si puo' intentare causa in due modi:
- Individuale,
- Collettiva.

INDIVIDUALE
La causa individuale deve essere intentata in tutti quei casi nei quali gli importi sono significativi poiche', sebbene comporti maggiori costi, ci sono maggiori possibilita' di successo. Inoltre le argomentazioni sono ad hoc, rispetto al risparmiatore, e quindi sono molto piu' forti che non quelle, per esempio, della causa collettiva.

Chiunque decide di adire le vie legali puo' farlo nei seguenti modi:
- **attraverso i legali dell'Aduc.** Di semplice attuazione per chi contesta i prodotti del Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana (si tratta di cause da avviare a Siena e Firenze). Da verificare caso per caso per i prodotti commercializzati attraverso altre banche le cui sedi non sono molto agibili (praticamente ed economicamente) dai

nostri legali.
- **attraverso un proprio legale di fiducia coordinato con i nostri legali.**
- **attraverso un proprio legale avvalendosi delle nostre informazioni**, che saranno via via pubblicate sul sito Internet.

La causa individuale dovrebbe vertere sulla richiesta di danni conseguenti alla mancata osservanza di obblighi informativi ed all'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del risparmiatore (obblighi degli intermediari finanziari previsti del d.lgs 58/98 art. 21 e regolamenti attuativi CONSOB). Questo genere di contestazioni **possono essere sollevate solo individualmente** in quanto riguardano il rapporto specifico fra cliente e intermediario finanziario.
In proposito e' bene **fare riferimento all'esposto/denuncia depositato dall'Aduc in Procura della Repubblica**, e reperibile a questo link:
clicca qui (http://investire.aduc.it/documento/4you+esposto+denuncia+contro+mps_5681.php)
Argomento di punta della causa e' l'inversione dell'onere della prova. Cioe' l'art.23 del TUF, che recita: *"Nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"*.
Il danno da definire caso per caso, si compone di due elementi:
- il cosiddetto **danno emergente**, cioe' la perdita effettivamente subita dal danneggiato: il valore del contratto comprensivo delle spese e del finanziamento richiesto per lo scopo dell'investimento;
- il cosiddetto **lucro cessante**, cioe' il mancato guadagno che il risparmiatore aveva confidato di realizzare.
La controparte potrebbe contrapporre come difesa il fatto che il risparmiatore ha accettato, con la sottoscrizione, il contratto e la sua formula. In questo caso si potrebbe contrastare anche impugnando il contratto per errore, dolo o violenza e chiedere l'annullamento (non e' semplice!), oltre a poter chiedere la nullita' dello stesso per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali richiesti dalla legge.
I costi ed i rischi della causa individuale non sono pochi, per cui essa e' consigliabile solo nei casi in cui gli importi in gioco siano alti e, di conseguenza, il rischio sia minore del guadagno finale. Per esempio, il contributo unico da versare subito all'amministrazione della Giustizia: da zero per le cause di valore inferiore a 1.033 euro, ad un massimo di 930 euro per le cause di importi superiori a 516.457 euro, mentre per le cause di valore indeterminabile il contributo e' 310 euro. Poi ci sono bolli vari per notifiche atti, iscrizione a ruolo estrazione copie atti; le prime spese per il proprio legale che deve fare la messa in mora, citazione notifica atti iscrizione a ruolo e partecipazione alle udienze. Quindi eventuali periti di parte e d'ufficio. Infine c'e' **da ricordare che i gradi di giudizio sono tre**, e se si dovesse vincere il primo grado, e' molto probabile che la controparte impugni la sentenza fino alla Cassazione. Tutti costi difficili da prevedere rispetto alla complessita' della specifica causa, comunque riferiti a tariffe apposite. Il rischio piu' grosso della causa e' di perdere, con conseguente addebito delle spese legali del processo (anche quelle della controparte). Le parcelle dei legali della banca, naturalmente, non saranno basse. E' il giudice che, dietro indicazione dei legali, stabilisce le spese: potendole dividere per ogni parte indipendentemente dal giudizio finale emesso.

CAUSA COLLETTIVA
Si attua attraverso la costituzione di un comitato ad hoc, ai sensi degli art.39-41 cc, che ha la specifica delega di ognuno a rappresentarlo in giudizio.
L'elemento portante su cui si puo' basare e' la nullita' del contratto per mancanza di uno dei suoi dati essenziali richiesti dalla legge, in particolare si contesta il fatto che il contratto, per come e' strutturato, comporti un inutile aggravio di costi, cosa espressamente vietata dal regolamento CONSOB 11522, art. 26 punto f.
In questo caso, e' evidente che i costi sono divisi tra tutti coloro che vi prendono parte, per cui e' consigliabile a chi non ha grandi importi in gioco.

TEMPI
I tempi della giustizia civile sono molto lunghi. Non si parla di mesi ma di anni. Per una causa di primo grado, mediamente, in Italia servono tre anni, il doppio per il secondo grado. Si tratta solo di tempi medi. Una stima per questa specifica azione non puo' essere fatta in quando dipende da ragioni fuori dal nostro controllo.

MODULISTICA
Per chi ha intenzione di aderire a questa iniziativa giudiziale, abbiamo preparato una modulistica per ogni specifica

opzione. Da inviarci:
via E-mail a investire@aduc.it subjet: "Causa 4You"
oppure per posta ordinaria a
Aduc, "causa 4You", via Cavour 68, 50129 Firenze

- **Modulo 1 - causa "collettiva"**
clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/causa+4you+simili_5735.php)
- **Modulo 2 - causa individuale avvalendosi degli avvocati dell'Aduc**
clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/causa+4you+simili_5736.php)
- **Modulo 3 - Causa individuale con proprio legale di fiducia coordinato con i legali Aduc**
clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/causa+4you+simili_5737.php)
- **Modulo 4 - Causa individuale con proprio legale avvalendosi delle informazioni Aduc**
clicca qui (http://sosonline.aduc.it/modulo/causa+4you+simili_5738.php)

Ai primi tre moduli occorre **allegare la seguente documentazione** (da richiedere in copia alla banca)
- copia del contratto con relativi allegati (con particolare riferimento al regolamento di emissione del prestito obbligazionario sottostante, quando presente);
- copia della scheda attestante la dichiarazione in materia di profilo di rischio, abitudini e obiettivi finanziari;
- documentazione attestante la sottoscrizione del fondo comune di investimento sottostante al piano finanziario (con relative quote e prezzo di acquisto);
- documentazione attestante l'acquisto della componente obbligazionaria (zero coupon) con relativo prezzo di acquisto.

Le Persone
Ovviamente tutto lo staff dell'Aduc rispetto alle specifiche esigenze che emergeranno.
Nello specifico:
- Alessandro Pedone (consulente Aduc per gli investimenti finanziari e responsabile del sito "Investire Informati"): **aspetti tecnico-legali**;
- Dr Filippo Sartori (docente di diritto degli intermediari finanziari all'Universita' di Trento e direttore della rivista "Diritto Bancario" clicca qui (http://www.dirittobancario.it)): **aspetti tecnico-giuridici**;
- Avv. Annamaria Fasulo, coordinatrice **Ufficio Legale dell'Aduc**.